

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI SALORINO

del 28 marzo 1998

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1**
Definizione e scopo
(art. 1 LOP) Il nome del Patriziato è Patriziato di Salorino.
Il territorio del Patriziato di Salorino si estende su tutta la giurisdizione territoriale dell'ex Comune di Salorino.
- Art. 1 bis**
Altri enti
(Art. 2 LOP) Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP
- Art. 2**
Costituzione
(art. 3 LOP) Il Patriziato di Salorino, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione nr. 3545 del 9 luglio 1997, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.
- Art. 3**
Sigillo Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 30 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Canton Ticino.



TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I

Amministrazione

- Art. 4**
Pubblico concorso
(art. 12 cpv. 3 LOP) Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni o di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
Quando il valore supera l'importo di Fr. 5'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

- Art. 5**
Modi di godimento
(Art. 28 cpv. 1 LOP)
- Il Patriziato dà la possibilità ai Patrizi domiciliati nel Comune di essere inumati nella cappella patriziale del cimitero comunale.
Al riguardo fa stato l'apposito regolamento.
- Il Patriziato può mettere in vendita il taglio dei boschi giunti a maturanza.
L'avviso di vendita sarà pubblicato nel periodo autunnale all'Albo patriziale e sulla stampa locale.
- Art. 6**
Tassa
- Per il taglio dei boschi il prezzo al quintale per legna da ardere sarà fissato annualmente dall'Ufficio patriziale. Il prezzo potrà variare da Fr. 1.50 a Fr. 2.50 al q.
Il prezzo per i Patrizi potrà essere di favore rispetto ai non Patrizi.
- Art. 7**
Godimento di non patrizi
- Il taglio dei boschi può essere messo in vendita anche ai non Patrizi.
- Art. 8**
Assegnazione legna
- L'assegnazione dei boschi per il taglio é disciplinato dall'Ufficio patriziale tenuto conto delle norme forestali in materia.
- Art. 9**
Taglio piante
Divieto
- E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dall'autorità forestale.
- Art. 10**
Deposito rifiuti
Divieto
- E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti ecc. sul territorio del Patriziato.
L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.
- Art. 11**
Costruzioni
Divieto
- E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

APPARTENENZA AL PATRIZIATO

- Art. 12**
Stato di patrizio
- Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RA.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

- Art. 13**
Registro
- Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

Capo I

Generalità

Art. 14
Organi
(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II

L'assemblea patriziale

Art. 15
Composizione
(Art. 67 LOP)

L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 16
Attribuzioni
(Art. 68 LOP)

L'assemblea, per scrutinio popolare, elegge:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale, il presidente e, dove è il caso, i supplenti;

In seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti e li modifica;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- c) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) vota i prestiti e i relativi piani di ammortamento, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- e) autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- f) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- g) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- h) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- i) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al Patriziato;
- j) nomina la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- k) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato.

Art. 17
Assemblee ordinarie
Date e oggetti
Art. 71 e 69
cpv. 3 LOP)

L'assemblea patriziale si raduna ordinariamente una volta all'anno, la seconda domenica di aprile.

Oggetto dell'assemblea saranno in particolare:

- a) l'esame dei messaggi dell'Ufficio patriziale concernenti i conti consuntivi della gestione precedente e i preventivi dell'anno in corso;
- b) l'esame del rapporto della commissione della gestione e la delibera sul conto consuntivo;

- c) l'esame del rapporto della commissione della gestione sul preventivo e la delibera sullo stesso;
- d) la nomina della commissione della gestione.

Art. 18

Assemblee straordinarie
(Art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 19

Assemblea su domanda popolare

La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 20

Convocazione
(Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 21

Luogo e giorno
(Art. 77 lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo nella casa comunale.

Numero legale
(Art. 73 LOP)

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Ordine del giorno

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 22

Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 23

Ufficio presidenziale
(Art. 77 lett. b LOP)

All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.

Compiti del
presidente

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 24
Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 25
Verbale
(Art. 76 e 77
lett. c LOP)

Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome e cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con eventuali dichiarazioni di voto.

Approvazione

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 26
Sistema di voto
(Art. 77 LOP)

L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 27
Discussioni e
votazioni
(Art. 77 lett. d LOP)
Votazioni
Procedimento

Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) **Votazioni preliminari**

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia

- b) Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.

L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente.

Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

- c) **Votazione finale**

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 28
Validità delle

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

risoluzioni

- Art. 29**
Revoca delle
risoluzioni
(Art. 74 cpv. 2 LOP)
- L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti di terzi.
La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme dei cui all'art. 70 LOP e l'art. 18 del presente regolamento.
- Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
- Art. 30**
Pubblicazione delle
risoluzioni
(Art. 76 cpv. 2 LOP)
- Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
- Art. 31**
Casi di collisione
(Art. 75 LOP)
- Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del Patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.
- Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interesse nei suoi membri.
La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 32**
Messaggi e rapporti
(Art. 77 lett. e/f LOP)
- I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili "in cancelleria" almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
- Art. 33**
Interpellanza
(Art. 77 lett. g LOP)
- Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di interesse patriziale.
L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.
Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno 7 giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Art. 34**
Mozione
(Art. 77 lett. g LOP)
- Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
- Questi è tenuto ad esaminarle e a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.
Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso

scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 35
Pubblicità
(Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Art. 36
Composizione
(Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente.

Art. 37
Competenza
in generale
(Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 38
Competenza in
particolare
(Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali, dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il regolamento dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 39
Vice presidente e

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i

commissioni
(Art. 90 e 91 LOP)

suoi membri un vice presidente.

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, in caso di particolari necessità o per lo studio di determinate questioni, delle commissioni permanenti o ad hoc.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

Queste commissioni hanno in ogni caso solo funzioni consultive.

Art. 40

Luogo
(Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce nella casa comunale.

Art. 41

Convocazione delle
sedute
Direzione
(Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e della regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 42

Votazioni
(Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 43

Validità della seduta
(Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 44

Frequenza
(Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a Fr. 20.- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 45

Validità delle
risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

- Art. 46
Revoca
(Art. 98 LOP)
- Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 47
Collisione
(Art. 99 LOP)
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
- Art. 48
Divieto di prestazioni
(Art. 100 LOP)
- Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.
- Art. 49
Incompatibilità
(Art. 83 e 84 LOP)
- La carica di presidente dell'Ufficio Patriziale è incompatibile con quella di segretario.
- Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
- Art. 50
Verbale
Contenuto
Approvazione
(Art. 94 lett. e LOP)
- Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
- Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
- Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.
- NORME VARIE
- Art. 51
Obbligo di discrezione
(Art. 94 lett. f LOP)
- I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 52
Ispezione e rilascio di estratti
(Art. 94 lett. f LOP)
- I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
- Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
- Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'assemblea.
- Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.
- Gli estratti referentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.
- Art. 53
Tassa di cancelleria
- Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria.
- Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.
- Art. 54
Lavori e forniture
- I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concor-

(Art. 12, 15 e 95 LOP) so quando superano l'importo di Fr. 5'000.-.
Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a Fr. 10'000.- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

CAPO IV

I dipendenti del Patriziato

Art. 55
Nomina
(Art. 101 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario
- b) il guardaboschi

Concorso
(Art. 101 LOP)

La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 56
Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 57
Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 58
Requisiti
(Art. 103 LOP)

I dipendenti del Patriziato devono essere di nazionalità svizzera. Titolo preferenziale può essere lo stato di patrizio e il domicilio nel Comune.

Art. 59
Doveri di servizio

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 60
Segreto d'ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 61
Compiti in generale

Il segretario:

il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in particolare

In particolare il segretario:

- a) firma con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del Patriziato e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 62
Compiti

Il guardaboschi:

il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 63
Provvedimenti
disciplinari
(Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la multa fino a Fr. 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare deve essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 64
Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale non percepiscono alcun onorario.

Art. 65
Stipendi dei
dipendenti

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario: Fr. 500.-
- guardaboschi: Fr. 200.-

Art. 66
Diarie ed indennità per
missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono il rimborso delle spese sopportate e giustificate.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 67
Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 68
Diritto di firma
Pagamenti
Riscossioni
(Art. 111 LOP)

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale (ev. conto corrente bancario).

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vice presiden-

te per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 69
Contabilità
(Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita semplice.

Art. 70
Commissione
gestione
(Art. 68 lett. m e
Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della annuale assemblea ordinaria.

La commissione della gestione si compone di 3 membri e di 2 supplenti.

La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 71
Attribuzioni
(Art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 72
Incompatibilità
(Art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 73
Collisione
(Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 74
Rapporto
(Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce un rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Art. 75
Presidente
Convocazione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente.

La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta.

Numero legale

Le sedute sono valide se sono presenti tutti e tre i membri.

I supplenti devono essere convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a comporre una commissione di tre membri.

Ispezione degli atti	Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.
Verbale	La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.
Votazione	Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Discrezione	I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.
Art. 76 Commissioni speciali	Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 77 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)	L'Ufficio patriziale punisce con multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito dalle leggi federali o cantonali è stabilito ad un massimo di Fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
Art. 78 Art. 119 LOP)	I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'art. 56 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.
Art. 79 Procedura	Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 80 a) ordinanze	L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni. Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.
Art. 81 Convenzioni	Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riporto di spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa deve essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 82

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

Diramazione

Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 83

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 28 giugno 1974.

Così risolto ed approvato dall'assemblea patriziale nella seduta del 28 marzo 1998.